



COMUNE DI MONTEGABBIONE

Via Achille Lemmi, 5 – 05010 – Montegabbione (TR)

Cod. Fisc. 81001530559 P.IVA 00178220554

Tel. 0763 837521/837222 Fax. 0763/837497

PEC: comune.montegabbione@postacert.umbria.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 18-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021:
APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** a partire dalle ore **21:25** nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai sig.ri consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	RONCELLA FABIO	Presente	12	MUCCIFORA FRANCESCA	Presente
2	BARBANERA PATRIZIA	Assente	13	PIERONI DANIELE	Presente
3	BERILLI DANILA	Presente	14	PREVIZI ANGELO	Presente
4	EBOLI SIMONE	Assente	15	SERENA VALTER	Presente
5	MARCHINO ISABELLA	Presente	16	URBANI GUIDO	Presente
6	MONTAGNOLO ESTER	Assente			

Ne risultano presenti n. 8; assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il sig. **FABIO RONCELLA** nella qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta e la presiede.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il segretario comunale GIAN LUCA LAIO.

La seduta, stante l'emergenza Covid-19, non è pubblica. La pubblicità è assicurata mediante ripresa video via streaming.

Sono nominati scrutatori: Urbani, Previzi e Marchino.

Il sindaco introduce il punto posto all'ordine del giorno ed illustra la proposta così come presentata. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

· il **comma 817**, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

· il **comma 821** a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

· il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

· il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#);

Considerati altresì,

Ø l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

Ø il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";

Ø l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”;

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con n. Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, cc

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 4 in data 15/03/2021 (protocollo n. 1049 del 15/03/2021) ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITI, in calce al presente atto, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario/Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO:

Il sottoscritto SONIA PAGNOTTELLA in qualità di Responsabile del **SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO** sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147- bis del d.lgs.N. 267 del 2000 e ss.mm.ii esprime parere di regolarità tecnica **Favorevole**.

Montegabbione, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
SONIA PAGNOTTELLA

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO:

Il sottoscritto SONIA PAGNOTTELLA in qualità di Responsabile del **SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO** sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147- bis del d.lgs.N. 267 del 2000 e ss.mm.ii esprime parere di regolarità contabile **Favorevole**.

Montegabbione, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
SONIA PAGNOTTELLA

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ING. FABIO RONCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA LAIO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

| | stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

| X | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA LAIO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO:

Il sottoscritto SONIA PAGNOTTELLA in qualità di Responsabile del **SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO** sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147- bis del dlgs.N. 267 del 2000 e ss.mm.ii esprime parere di regolarità tecnica **Favorevole**.

Montegabbione, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
SONIA PAGNOTTELLA

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO:

Il sottoscritto SONIA PAGNOTTELLA in qualità di Responsabile del **SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO** sulla proposta di deliberazione sopra indicata, ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 49 e 147- bis del dlgs.N. 267 del 2000 e ss.mm.ii esprime parere di regolarità contabile **Favorevole**.

Montegabbione, 16-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
SONIA PAGNOTTELLA

COMUNE DI MONTEGABBIONE

Provincia di Terni

DELIBERA N. 8 del 18-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021: APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 03-04-2021 al 18-04-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
FRANCESCO GIULIACCI

Comune di Montegabbione

Provincia di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE:

“NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA”

SEZIONE I – Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione	4
Articolo 1:oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2:Concessioni e Autorizzazioni.....	4
Articolo 3:Avvio del procedimento amministrativo.....	5
Articolo 4:Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	6
Articolo 5:Istruttoria.....	7
Articolo 6:Conclusione del procedimento.....	7
Articolo 7:Rilascio della concessione o autorizzazione.....	7
Articolo 8:Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	8
Articolo 9:Principali obblighi del concessionario.....	8
Articolo 10:Revoca e modifica. Rinuncia.....	9
Articolo 11:Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	9
Articolo 12:Dichiarazione di decadenza.....	10
Articolo 13:Rimozione occupazione ed esposizione abusive.....	10
Articolo 14:Subentro.....	10
Articolo 15:Rinnovo.....	11
SEZIONE II—Disciplina del canone di concessione e autorizzazione.....	11
Articolo 16:Oggetto del canone.....	11
Articolo 17:Ambito di applicazione del canone.....	12
Articolo 18:Soggetto passivo.....	12
Articolo 19:Soggetto attivo.....	12
Articolo 20:Criteri per la graduazione e determinazione del canone.....	13
Articolo 21:Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie.....	13

Articolo 22:Modalità di applicazione del canone.....	14
Articolo 23:Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	15
Articolo 24:Modalità di determinazione del canone in base alla tipologia e finalità.....	15
Articolo 25:Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	16
Articolo 26:Maggiorazioni ed indennità.....	17
Articolo 27:Esenzioni.....	18
Articolo 28:Dichiarazione e versamento del canone.....	19
Articolo 29:Rimborsi.....	20
Articolo 30:Mercati e Fiere:.....	20
SEZIONE III—Disciplina del servizio di Pubbliche Affissioni.....	20
Articolo 31:Gestione del Servizio.....	20
Articolo 32:Canone sul servizio affissioni.....	20
Articolo 33:Tariffe e maggiorazioni.....	21
Articolo 34:Riduzione del canone.....	21
Articolo 35:Esenzine del canone.....	21
Articolo 36:Numerazione impianti.....	22
Articolo 37:Modalità per il servizio affissioni.....	22
Articolo 38Tariffe pubblicità varia.....	23
Articolo 39: :Vigilanza	23
Articolo 40:Sanzioni amministrative.....	23
Articolo 41:Norme transitorie-Allegato	24

SEZIONE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160 regola il procedimento di adozione, e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Montegabbione, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio ed alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili dalle aree stesse o da aree pubbliche nel territorio del Comune.
3. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Nel caso in cui la competenza al rilascio delle concessioni od autorizzazione appartenga ad altre amministrazioni pubbliche, il Comune rilascia uno specifico nulla-osta.
Il rilascio di tale parere è reso con le modalità ed ha le stesse conseguenze degli atti di concessione o autorizzazione previsti dal presente regolamento, per che ciò non risulti incompatibile con altre disposizioni di legge.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie, visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni od esposizioni pubblicitarie relative a strade e beni per i quali la legge attribuisce ad altri enti la competenza alle concessioni od autorizzazioni.
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune.
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
 - c) Tutte quelle che non siano già state oggetto di una autorizzazione da parte del Comune o per le quali lo stesso non abbia rilasciato un parere.
8. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Articolo 3

Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale.
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o, se dovuta, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale.
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
- a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
 - d) tutte le esposizioni pubblicitarie per le quali il comune non abbia reso una concessione, autorizzazione, o un parere.

Articolo 4

Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 60 giorni.

3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 5

Istruttoria.

1. L'ufficio incaricato dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'Articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 6

Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse.

Articolo 7

Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 8

Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del concessionario;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli 19 e seguenti di questo regolamento.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 9

Principali obblighi del concessionario.

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 10

Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 11

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze annualmente stabilite per la rata unica, o comunque di due rate di canone, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 12

Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 13

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 14

Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 15

Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'Articolo 4 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

SEZIONE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 16

Oggetto del canone.

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo e sottosuolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o

servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, in quanto visibili da aree aperte al pubblico nel territorio del comune.

Articolo 17

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
3. La diffusione dei messaggi pubblicitari, è parimenti soggetta al pagamento del canone per l'installazione di impianti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private o pubbliche purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato per superfici inferiori ai trecento centimetri quadrati.
6. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente. Le superfici sono misurate secondo le regole del presente regolamento.
7. Le esenzioni dal canone eventualmente previste per alcune superfici di esposizione pubblicitaria non escludono l'applicazione integrale del canone per le occupazioni di spazi anche alle stesse.

Articolo 18

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

Articolo 19

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Montegabbione ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. el caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 20

Criteri per la graduazione e determinazione del canone

1. i fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Montegabbione alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 1159 persone, inferiore quindi ai diecimila abitanti.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Suddivisione del territorio comunale in due zone, individuate all'interno e all'esterno del centro abitato di cui all'articolo 3 comma 8 del D.Lgs 285/92. Specificatamente la zona uno risulterà essere quella dentro il centro abitato, la zona 2 quella fuori dal centro abitato. Tale suddivisione sarà approvata con la presente delibera consiliare, la differenza di canone tra la prima e la seconda zona è stabilita in misura del 30%;
 - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

Articolo 21

Durata delle occupazioni e delle diffusionsi pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusionsi di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni/diffusionsi a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni/diffusionsi la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione/concessioni è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;

Articolo 22

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 17 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
2. In via generale la superficie è misurata come corrispondente a quella di suolo pubblico interessato dalla occupazione e, per la esposizione pubblicitaria quella equivalente al mezzo pubblicitario utilizzato per l'esposizione. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti al suolo, salvo che non sia diversamente stabilito, la superficie rilevante equivale a quella della proiezione al suolo della installazione.
3. Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per annualità solari, a ciascuna delle quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
5. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.
La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 **di Euro 0,60-** alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
La tariffa standard viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone annuale è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160 **di Euro 1,50**. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
9. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo art. 24 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

10. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
11. Le tariffe del canone, di cui all'allegato 1 del presente regolamento, sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto delle relative previsioni di legge.
12. Le tariffe di cui al comma 8 si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dalla Giunta Comunale.

Articolo 23

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone, così come stabilito dall' articolo 20, il territorio comunale è suddiviso in due zone, di cui una, distinta internamente al centro abitato, denominata zona 1, e una distinta fuori dal centro abitato, denominata zona 2.
2. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 1, si applica la tariffa standard
3. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie effettuate nella zona 2, si applica il 70% della tariffa standard

Articolo 24

Modalità di determinazione del canone in base tipologia e finalità

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni o riduzioni da applicarsi alle tariffe di cui al precedente art.26:
 - a. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%;
 - b. Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie temporanee effettuate con il patrocinio del Comune, purché effettuate per fini non economici, la tariffa è ridotta del 50%;
 - c. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%;
 - d. Per le occupazioni temporanee relative a manomissioni stradali, la tariffa è ridotta del 50%;
 - e. La tariffa si applica solo ai passi carrabili autorizzati dal comune muniti di cartello di divieto di sosta. Per tali occupazioni la tariffa è ridotta del 60%;
 - f. Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo permanenti, ivi comprese le tende fisse o retrattili, la tariffa è ridotta ad $\frac{1}{4}$;
 - g. Per le occupazioni temporanee giornaliere realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n° 287 la tariffa è ridotta del 50%;
 - h. Per le occupazioni di mercati settimanali, la tariffa è ridotta del 55%. La tariffa, ai sensi dell'articolo 1 comma 843 L. 160/2019 , viene applicata frazionando la stessa per 9 ore. Si applica, ai sensi del comma 843 L.160/2019 una ulteriore riduzione del 40%
 - i. Per le occupazioni temporanee con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal comune, non è prevista nessuna riduzione o aumento della tariffa base

- j. Per le occupazioni di realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, superficie calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq- del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq- del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. La tariffa applicabile è ridotta del 50%;
- k. Per l'occupazione di suolo, nei mercati e fiere, effettuata da spuntisti viene applicata una tariffa di € 10,00 onnicomprensiva;
- l. La tariffa per l'esposizione pubblicitaria permanente è ridotta del 50%, € 15,00
- m. Per la pubblicità temporanea si applica una tariffa di € 0,041 mq/giorno;
- n. Per la pubblicità di cui sopra che abbia una superficie tra 5,50 e 8,50 la tariffa permanente è maggiorata del 50%, € 22,50 mq, quella temporanea è di € 0.062 mq/giorno;
- o. Per la pubblicità che abbia una superficie superiore a mq 8,50 la tariffa permanente è maggiorata del 100%, € 30,00 mq/anno, quella temporanea € 0.082 mq/giorno;
- p. Qualora la pubblicità permanente sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è aumentata del 100%, € 30,00 mq/anno, quella temporanea € 0,082 mq/giorno;
- q. La pubblicità effettuata sui veicoli in genere è esente fino a 300 cmq, oltre la tariffa è ridotta del 50%, € 15,00 mq/anno, la temporanea è di € 0,041 mq/giorno;
- r. La Tariffa per la pubblicità effettuata sui veicoli in genere, luminosa o illuminata è aumentata del 100%, € 30,00 per la permanente e € 0,082 la giornaliera;
- s. La Tariffa per la pubblicità sui veicoli propri è esente fino ai 300cmq, oltre è aumentata del 150% , € 37,50 la permanente e di € 0.103 la giornaliera;
- t. La tariffa per la pubblicità sui veicoli propri illuminata o luminosa è aumentata del 200%, € 45,00 mq la permanente e € 0,123 la giornaliera;
- u. La tariffa per la pubblicità permanente realizzata con pannelli luminosi e proiezioni, indipendentemente dal numero dei messaggi è aumentata del 100%, € 30,00 mq/anno, la temporanea € 0,082 mq/giorno;
- v. La tariffa per la pubblicità di cui al punto "t", per conto proprio è ridotta del 50%;
- w. Tariffa per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose in luoghi pubblici o aperto al pubblico € 2,07 al giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie;
- x. Tariffa per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose superiore a 30 giorni € 1,03 indipendentemente dal numero dei messaggi e superficie

Articolo 25

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione prevista, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dichiarazione presentata;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti

di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b) ed a quelle richiamate alla lettera c) comma 2 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 26

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta, la decadenza della concessione.
2. Per omesso versamento deve intendersi il mancato rispetto dei termini di pagamento protratto oltre trenta giorni dalla data di scadenza stabilita. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a

tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 2 del presente Regolamento.

3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale – maggiorato di due punti percentuali – con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 27

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*.

Articolo 28

Dichiarazione e versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione o autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 8 del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 29

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

Articolo 30

Mercati e fiere

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati settimanali, mercati, fiere sono soggette al pagamento del relativo canone. Alle occupazioni per mercati settimanali viene applicato un canone ridotto del 55% della tariffa, frazionato per un massimo di 9 ore. Agli spuntisti viene applicata una tassa omnicomprensiva di 10,00 euro

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 31

Gestione del servizio

1. Con decorrenza dal 1 Gennaio 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio delle pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale della comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche di rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 32

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2 Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

3 La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella giornaliera al metro quadrato di € 1,03 al metro quadrato. I manifesti 70*100 sono equiparati al metro quadrato

Articolo 33 Tariffe e maggiorazioni

La tariffa per l'affissione di fogli, formato 70*100, per i primi 10 giorni € 1,03 per ciascun foglio

La tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,31;

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%

Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

Per le affissioni richieste:

1. Per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere
2. Entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale
3. Nelle ore notturne, dalle ore 20,00 alle ore 07,00
4. Nei giorni festivi

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 26,00

Articolo 34 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone per il servizio delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

2. La riduzione non è applicabile se i manifesti espongono marchi commerciali anche di sponsor delle manifestazioni, in maniera prevalente o concorrente con il messaggio privo di rilievo economico.

Articolo 35 Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

2. I Poster di tipologia metri 6x3 non possono essere utilizzati per le affissioni per le quali è prevista l'esenzione.

Articolo 36 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 37 Modalità per il servizio affissioni

- 1 Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 2 Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso o risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del corrispettivo dovuto. La richiesta di annullamento deve essere presentata entro il secondo giorno lavorativo prima dalla data fissata per l'affissione. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro il secondo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la affissione, e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100 per cento del canone, con un minimo di Euro 26,00 per ciascuna commissione. L'esecuzione in giornata o nei festivi è obbligatoria solo se il manifesto da affiggere è consegnato entro le 10,00 antimeridiane della giornata. Qualora sia consegnato successivamente la affissione deve avvenire entro il giorno successivo.
11. Il gestore mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 38 Tariffe Pubblicità Varia

Striscioni trasversalmente esposti, fino ad 1 mq, sulle strade o piazze € 15,00 per 15 giorni, giornaliera € 1,00. Superfici superiori ad 1 mq € 17,04 per 15 giorni, € 1,14 giornaliera;
Pubblicità con aeromobili € 60,00 per ogni giorno o frazione
Con palloni frenati e simili € 30,00 per ogni giorno o frazione
Volantinaggio mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, in spazi pubblici, € 3,00 ogni giorno per persona.
Volantinaggio effettuato con immissione dei manifestini nella cassetta della posta, gratuito.
Pubblicità sonora € 10,00 per ogni giorno o frazione.

Articolo 39 Vigilanza

1. Il gestore del servizio oltre alla Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 40 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I, Sezioni I e II, si applica la sanzione amministrativa non tributaria quantificata in relazione al tipo di violazione commessa:
 - a) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio, in qualsiasi luogo soggetto al pubblico passaggio e su qualsiasi tipo di supporto: da Euro 210,00 ad Euro 1.549,00;
 - b) affissione abusiva di manifesti, locandine o altro materiale cartaceo e non, effettuata con colla, nastro adesivo, o altro materiale idoneo al fissaggio su impianti di affissione di proprietà comunale, anche se dati in concessione: da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
 - c) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto a): da Euro 206,58 ad Euro 1.032,00;
 - d) locandine preventivamente autorizzate per l'esposizione su vetrine di negozi e simili, affisse invece come da punto b): da Euro 250,00 ad Euro 1.549,00;
 - e) violazioni diverse da quelle sopra elencate: da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,00.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione di cui all'art.43 comma 10.
3. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art.28.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione non esclude l'applicazione del canone dovuto per le affissioni o esposizioni pubblicitarie, secondo le sue misure ed indennità eventualmente stabilite per quelle abusive.

Articolo 41
Norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio on line susseguente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO 1)

Tariffe:

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO		
TIPOLOGIA	TARIFFA GIORNALIERA ZONA 1/ MQ € 0,60	TARIFFA GIORNALIERA ZONA 2/ MQ € 0,42
Occupazioni in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia fatta per fini non economici	0,30	0,21
Occupazioni effettuate con il patrocinio del comune, solo per fini non economici	€ 0,30	€ 0,21
Occupazioni realizzate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,24. La superficie complessiva è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq	€ 0,17. La superficie complessiva è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq
Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	€ 0,30	€ 0,21
Occupazioni temporanee relative a manomissioni stradali	€ 0,30	€ 0,21
Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli	€ 0,30	€ 0,21
Occupazioni temporanee con autovetture private in aree a ciò destinate dal comune	€ 0,60	€ 0,42

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO		
TIPOLOGIA	TARIFFA ANNUA/MQ ZONA 1 € 30,00	TARIFFA ANNUA/MQ ZONA 2 € 22,50
Passi carrabili muniti di cartello	€ 12,00 metro lineare	€ 08,40 metro lineare
Occupazioni sottosuolo	€ 7,50	€ 5,25
Serbatoi sotterranei	€ 30,00 fino a 3000 litri. Per ogni 1000 litri in più si aumenta di € 7,50 (1/4)	€ 5,25 fino a 3000 litri. Per ogni 1000 litri in più si aumenta di € 3,70
Cavi e condutture per fornitura servizi di pubblica utilità	€ 1,50 ad utenza servita. L'ammontare non può essere inferiore a € 800,00	
Occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo comprese le tende fisse o retrattili	€ 7,50	€ 5,25
Altro	€ 22,00 a mq	€ 15,40

TARIFFA MERCATO PER GIORNO/MQ		
Titolare mercato settimanale	€ 0,12	€ 0,9
Spuntista	€ 10,00 omnicomprendivo per giornata di fiera o mercato	

TARIFFA PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (METRO QUADRATO)		
TIPOLOGIA	ANNO/MQ	GIORNO/MQ
Pubblicità fino 5,50 mq	€ 15,00	€ 0,041
Pubblicità da 5,50 a 8,50 mq	€ 22,50	€ 0,062
Pubblicità superiore a 8,50 mq	€ 30,00	€ 0,082
La pubblicità Luminosa o illuminata, fino 5,50 mq	€ 30,00	€ 0,082
Pubblicità da 5,50 a 8,50 mq	€ 45,00	€ 0,12
Pubblicità superiore a 8,50 mq	€ 60,00	€ 0,16

TARIFFA PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SU VEICOLI		
TIPOLOGIA	ANNO	GIORNO
Pubblicità veicoli in genere	€ 15,00	€ 0,041
Pubblicità veicoli in genere illuminata o luminosa	€ 30,00	€ 0,082
Pubblicità veicoli propri	€ 37,50	€ 0,103
Pubblicità veicoli propri luminosa o illuminata	€ 45,00	0,123

TARIFFA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA REALIZZATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI INDIPENDENEMENTE DAL NUMERO E LA SUPERFICIE DEI MESSAGGI		
TIPOLOGIA	ANNO	GIORNO
Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni	€ 30,00	€ 0,082
Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni, per conto proprio	€ 15,00	€ 0,041

TARIFFA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA REALIZZATA CON PROIEZIONI LUMINOSE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO	
Per giorni di esecuzioni indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie	€ 2,07
Per durata superiore a 30 giorni indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie	€ 1,04

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa per i primi 10 giorni per ciascun foglio cm 70*100	€ 1,03	
Tariffa per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,31	
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli	€ 1,54	
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli	€ 1,54	
Per manifesti costituiti da più di dodici fogli	€ 2,06	
Per le affissioni richieste: 1. Per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere 2. Entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale 3. Nelle ore notturne, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 4. Nei giorni festivi	maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione.	

PUBBLICITA' VARIA

	15 GIORNI	Giornaliera
Striscioni trasversalmente esposti	€ 15,00 mq, per 15 giorni	€ 1,00
Striscioni trasversalmente esposti	€ 17,04 per superfici superiori al metro	€ 1,14

Pubblicità con aeromobili	€ 60,00 per ogni giorno o frazione	
Con Palloni frenati e simili	€ 30,00 per ogni giorno o frazione di esso	
Volantinaggio mediante distribuzione anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, in spazi pubblici, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.	€ 3,00 ogni persona	

Volantinaggio effettuato con immissione dei manifestini nella cassetta della posta,	Gratuito	
Pubblicità sonora	€ 10,00 per ogni giorno o frazione.	